

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art. 36 (“Centri interdipartimentali di ricerca”);
- VISTE la delibera del Senato Accademico in data 21 settembre 2026 e la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2026, con le quali è stata disposta la costituzione “CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI TECNOLOGIE E TERAPIE AVANZATE PER LA MEDICINA DI PRECISIONE (CETAMP)”, ed approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

D E C R E T A

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituito il “CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI TECNOLOGIE E TERAPIE AVANZATE PER LA MEDICINA DI PRECISIONE (CETAMP)”. Il Centro ha autonomia di budget, amministrativa e gestionale e la gestione amministrativa e contabile è affidata dall’Ufficio Coordinamento Direzionale e Controllo di Gestione.

Articolo 2 – Regolamento

E’ emanato il relativo Regolamento di funzionamento:

“REGOLAMENTO DEL “CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI TECNOLOGIE E TERAPIE AVANZATE PER LA MEDICINA DI PRECISIONE (CETAMP)”

Art. 1 – Istituzione.

È istituito, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto dell’Ateneo, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il “CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI TECNOLOGIE E TERAPIE AVANZATE PER LA MEDICINA DI PRECISIONE” (in breve: “CETAMP”), di seguito denominato per brevità “Centro”; promosso dai Dipartimenti di: Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Dipartimento di Scienze della Vita, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e dal Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche.

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

Nel seguente Regolamento i termini declinati rispetto ad un genere devono intendersi riferiti a tutti i generi. Nella redazione degli atti, l’Università utilizza la lingua italiana nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.

Art. 2 – Finalità.

Ferma restando l’autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro svolge attività di promozione e coordinamento di studi e ricerche interdisciplinari nel campo della Medicina di Precisione volto allo sviluppo di diagnostica avanzata e

terapie mediche e chirurgiche personalizzate. Inserito all'interno delle infrastrutture di ricerca di UNIMORE- anche in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria e la AUSL di Modena, il Centro opera attraverso piattaforme diffuse ma integrate che spaziano dalla diagnostica molecolare all'innovazione terapeutica in vari ambiti della ricerca biomedica legate alla medicina di precisione. Il Centro nasce anche dall'esperienza e la progettualità dei docenti e dei ricercatori di UNIMORE espressa nel progetto PNRR NextGenerationEU grazie ad un finanziamento MIUR PNRR - M4C2-I1.3 Project PE_00000019 "HEAL ITALIA coordinato dall'Università di Palermo tramite la Fondazione Heal Italia. Su tale substrato si innesta una rilevante attività di ricerca di Ateneo già in essere nei vari Dipartimenti su tematiche trasversali e coerenti al concetto di Medicina di Precisione. Pertanto il Centro si pone quale interlocutore di Enti Pubblici e Privati, con i Tecnopoli Regionali e Nazionali che siano interessati alla Medicina di Precisione. A tal fine, il Centro favorisce lo scambio di informazioni ed iniziative scientifiche e formative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nel predetto ambito di ricerca anche riguardo all'Unione Europea.

Inoltre, il Centro si propone come interlocutore di realtà di ricerca ed industria (biomedica e farmaceutica) che necessitano di consulenza, servizi e collaborazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o processi legati alla medicina di precisione in senso lato. Il Centro inoltre coordina le strutture per la ricerca, cura programmi di ricerca, anche in collaborazione con altri Atenei, Enti pubblici o privati, partecipa all'organizzazione di corsi, seminari e convegni, collabora con il Sistema Bibliotecario di Ateneo per la redazione e divulgazione della Normativa Tecnica; può promuovere la pubblicazione di lavori scientifici, offre collaborazione scientifica e consulenza tecnica a tutte le imprese che necessitano delle sue competenze. Ad esso, infatti, possono essere affidate attività di consulenza e di ricerca su contratto e convenzione, anche su argomenti sopra non specificatamente indicati, ma ad essi connessi.

Art. 3 - Sede del Centro

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto.

Art. 4 - Risorse Umane del Centro - Adesione di nuovi Dipartimenti al Centro - Recesso degli aderenti.

1. In fase di attivazione, aderiscono al Centro almeno due Dipartimenti e almeno dieci docenti e ricercatori.
2. Una volta costituito, i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro possono inviare al Direttore del Centro, e, per conoscenza, al Rettore apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca. Sulla richiesta di partecipazione delibera il Consiglio del Centro.
3. Possono aderire al Centro: a. docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, afferenti alle strutture che aderiscono al Centro e che dichiarano la propria volontà di partecipare alle attività di ricerca del Centro; b. docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, anche se non afferenti alle strutture che aderiscono al Centro e che dichiarano la propria volontà di partecipare alle attività di ricerca del Centro.
4. Il Centro, sulle risorse acquisite, può richiedere l'attivazione di assegni di ricerca, di borse di ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; il relativo personale titolare del contratto è assegnato al Centro stesso.
5. Il Personale tecnico-amministrativo che, assegnato ad un Dipartimento aderente al Centro, svolge la propria attività anche a favore del Centro, è individuato con provvedimento del Direttore del Dipartimento. Nello stesso provvedimento, periodicamente aggiornato in base alle esigenze delle strutture coinvolte, è altresì definita la percentuale di attività svolta in favore del Centro. Tale assegnazione deve essere compatibile con le necessità del Dipartimento e non deve interferire con la gestione del Dipartimento o generare richieste di personale ai soli fini della gestione del Centro.
6. Ciascun Dipartimento afferente al Centro, con delibera motivata del competente organo collegiale, può recedere dal Centro attraverso comunicazione scritta inviata al Direttore del Centro e per conoscenza al Rettore.
7. Il personale docente e ricercatore che intende recedere dal Centro deve farne richiesta al Consiglio che, valutate tutte le implicazioni, può differire l'accoglimento della richiesta.

Art. 5 – Organi del Centro.

Sono organi del Centro:

- a. il Direttore;*
- b. il Consiglio del Centro;*
- c. il Comitato Scientifico.*

Art. 6 – Il Direttore del Centro.

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i Professori di I fascia che hanno aderito al Centro, anche se non fanno parte del Consiglio, che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con decreto rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Centro è esteso ai professori di seconda fascia. 2. Il Direttore resta in carica per tre anni e, in caso di rinnovo del Centro, può essere rieletto non più di una volta consecutivamente.

3. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al Centro, il professore decano dei professori facenti parte del Consiglio del Centro convoca il Consiglio del Centro per l'elezione del nuovo Direttore. Nelle more della nomina del nuovo Direttore, le funzioni di Direttore sono svolte dal Vice Direttore.

4. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio, e cura l'esecuzione dei deliberati.

5. Il Direttore, in collaborazione con il Consiglio:

- a. promuove le attività del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;*
- b. propone il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi da svolgere in comune con altre Istituzioni scientifiche e/o soggetti privati, italiani o stranieri, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;*
- c. nel caso in cui il Centro partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni, mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento di tali attività, ove necessario in accordo con i Dipartimenti afferenti;*
- d. convoca e presiede il Consiglio del Centro, curando l'attuazione delle delibere;*
- e. nomina, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Centro, un vicedirettore;*
- f. assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando relativi contratti nei limiti delle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;*
- g. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;*
- h. mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per l'attività di ricerca e di formazione, nei limiti della propria competenza;*
- i. predispone la relazione triennale prevista dall'art. 6 e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;*
- j. ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro, e dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;*
- k. propone al Consiglio del Centro la cooptazione di esperti e/o studiosi esterni all'Ateneo di rilevante statura scientifica e/o con comprovata esperienza nel settore oggetto di attività quali membri del Comitato scientifico, da approvare con voto a maggioranza assoluta dei componenti.*

Art. 7 - Il Consiglio del Centro.

1. Il Consiglio del Centro è costituito da:

- a. il Direttore del Centro che lo presiede;*
- b. una rappresentanza per ciascun Dipartimento afferente al Centro, determinata come segue: un rappresentante ogni cinque afferenti tra i professori di ruolo o ricercatori per Dipartimento, designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento;*
- c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto tra il personale che svolge la propria attività a favore del Centro;*
- d. il Vice direttore, che è privo di diritto di voto, salvo il caso in cui sostituisca il Direttore.*

2. Il Responsabile amministrativo del Centro ne fa parte di diritto, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni.
4. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.
5. Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte ogni anno.
6. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata per posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
7. Per la validità delle adunanze del Consiglio del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dall'art. 46 dello Statuto. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio. Le adunanze sono tenute preferibilmente in forma telematica, tranne per le situazioni dove si renda necessaria la presenza (p. es. elezione del Direttore). Può essere utilizzata la forma della seduta telematica, dandone atto nel relativo verbale, a patto che gli strumenti utilizzati consentano:
 - a. collegamento simultaneo, o almeno in consecutiva, con tutti gli altri partecipanti alla seduta;
 - b. Possibilità immediata di: visione degli atti della riunione; intervento nella discussione; scambio documenti; votazione.Non si può ricorrere alla modalità telematica nei seguenti casi:
 - a. elezione del Direttore;
 - b. qualora almeno il 50% della componente avente diritto alla partecipazione faccia richiesta di seduta in presenza.Ai fini del presente regolamento, per "riunioni telematiche", si intendono le riunioni per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo, salvo il Presidente e il segretario verbalizzante, partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza.
8. Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. I verbali sono resi pubblici mediante pubblicazione nella Intranet del sito Web del Centro.
9. Il Consiglio del Centro:
 - a) detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi nelle disponibilità del Centro per sue attività e nei limiti di competenza, per il ricorso al personale e l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
 - c) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui all'art. 60 del Regolamento elettorale di Ateneo;
 - e) approva i dati relativi al budget del centro necessari per la redazione del budget economico e degli investimenti unico di Ateneo approva la relazione triennale;
 - f) esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del Centro;
 - g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 8 – Comitato Scientifico del Centro.

1. Il Comitato Scientifico del Centro è costituito da:
 - a. il Direttore del Centro che lo presiede;
 - b. tutti i professori di ruolo o ricercatori (anche a tempo determinato) aderenti al Centro;
 - c. eventuali esperti, negli ambiti scientifici di interesse del Centro, non strutturati nei ruoli dell'Ateneo.

2. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno, per la presentazione del budget consuntivo e della relazione annuale sulle attività del Centro.
3. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno inviata per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. La riunione può essere effettuata in forma telematica, dandone atto nel relativo verbale, secondo le regole esposte nell'art.7.
4. Per la validità delle adunanze del Comitato Scientifico del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 46 dello Statuto dell'Ateneo.
5. Il Comitato scientifico ha compiti consultivi, ove richiesto, in tutte le materie di competenza del Consiglio.

Art. 9 – Risorse finanziarie

1. I fondi a disposizione del Centro per il funzionamento di esso deriveranno:
 - a. da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da Enti pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali, Ministeri, Fondazioni, Aziende o altro;
 - b. da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti al Centro, relativi esclusivamente ad attività del Centro stesso, ivi compresi i contratti di ricerca applicata e/o di consulenza stipulata con imprese.
2. I finanziamenti saranno gestiti dal Centro, ma riconosciuti, ai fini della valutazione della ricerca da parte degli organi di ateneo, ai docenti referenti e ai loro dipartimenti di afferenza.

Art. 10 - Gestione amministrativa e contabile del Centro

1. Il Centro ha autonomia di budget, amministrativa e gestionale esclusivamente nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità, e nel rispetto delle specifiche disposizioni emanate dai competenti Organi dell'Ateneo. Il Centro è gestito dall'Ufficio Coordinamento Direzionale e Controllo di Gestione.

Art. 11 - Inventario dei beni

1. Per esigenze di rendicontazione potrà essere istituito un inventario del Centro; di tali beni il Centro stesso cura altresì la manutenzione. Ove non sia istituito l'inventario del Centro, i beni di natura inventariabile acquisiti dal Centro con fondi iscritti al bilancio del centro stesso vengono inventariati dal Dipartimento cui afferisce il docente/ricercatore responsabile del finanziamento con cui sono stati acquistati detti beni e permangono nel patrimonio del dipartimento anche in caso di modifica di afferenza del docente /ricercatore responsabili, a meno che i competenti organi del Dipartimento non autorizzino il trasferimento del bene.
2. I beni di un Dipartimento aderente al Centro e destinati all'uso (in toto o in parte) da parte del Centro restano inventariati presso lo stesso Dipartimento, che ne cura altresì la manutenzione, i cui costi sono sostenuti sulla base di accordi definiti con il Direttore del Centro.

Art. 12 – Durata del Centro.

Il Centro ha durata di tre anni, rinnovabili, dalla data del provvedimento con il quale ne viene disposta l'istituzione.

Art. 13 – Scioglimento del Centro e liquidazione

1. Il Centro si scioglie:
 - a. per impossibilità di perseguire gli obiettivi previsti dal proprio regolamento;
 - b. per la riduzione del numero dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro al di sotto del numero minimo;
 - c. per il raggiungimento del termine di durata, salvo il caso del rinnovo;
 - d. per la riduzione del numero dei Dipartimenti afferenti al di sotto del numero minimo di quelli proponenti in base al presente regolamento;

e. per provvedimento del Rettore;

f. nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. Il verificarsi dei presupposti dello scioglimento del Centro viene accertato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

3. Il decreto rettorale che dispone lo scioglimento determina le modalità di liquidazione del Centro.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento del Centro

Il Regolamento del Centro e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Centro stesso, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche consistenti in adeguamenti a disposizioni legislative, statutarie o regolamentari sono disposte con Decreto del Rettore, senza necessità di approvazione degli organi accademici, ai quali detti adeguamenti saranno periodicamente comunicati.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo.”

Articolo 3 - Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 ed entra in vigore il giorno stesso.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Rita CUCCHIARA)